

Marioff s.r.l.

sede legale, amm.va e produttiva:
via Matteotti 24
20016 PERO (MI) ITALY
Tel. +39 (0)2 33915300
Fax +39 (0)2 33915293
SDI: K1L1030
P. IVA IT10802490150
www.marioff.com

**Marioff**

Alla C.A.
Dr. Ing. Marco Lazzerini
Corso Brescia 91
10152 Torino

Pero (MI), 16.11.2022
Ns Rif.: MITL-22 05949

Oggetto: Offerta per la fornitura in opera del sistema antincendio ad acqua nebulizzata Water Mist HI-FOG® tipo GPU a protezione uffici giudiziari di Venezia c/o Ex Manifattura Tabacchi.

RingraziandoVi per la gradita richiesta, Vi trasmettiamo la nostra valutazione economica per la fornitura e installazione di un sistema antincendio automatico a tecnologia Water Mist “HI-FOG” Marioff a protezione degli uffici giudiziari di Venezia, presso gli edifici 7, 12 e 13 dell’Ex Manifattura Tabacchi, in accordo agli elaborati grafici da Voi inviati e da noi commentati il 10.11.2022.

Le aree oggetto della protezione (uffici) possono essere classificate come aree di rischio incendio lieve LH (*Light hazard occupancies*), secondo lo standard sprinkler americano NFPA 13, o aree di rischio OH1 (*Ordinary Hazard Group 1*), secondo lo standard sprinkler europeo EN 12845. In base alle precedenti classificazioni, nel caso specifico si può utilizzare il sistema Water Mist HI-FOG basato su pompa pneumatica GPU (Gas Pump Unit) e testine chiuse tipo “sprinkler”, approvato <FM> per LH e VdS per LH/OH1. Inoltre, per gli uffici al piano sottotetto sarà prevista la protezione con le medesime testine sprinkler di cui sopra, ma private del bulbo termosensibile, con intervento del sistema water mist, a protezione del singolo ufficio, a diluvio.



L’impianto, schematicamente molto semplice ed affidabile, è composto principalmente da un’unità di alimentazione e pressurizzazione, alimentata da una piccola riserva idrica indipendente, che mediante una speciale pompa ad aria compressa (brevetto Marioff Corporation) la inietta in alta pressione, (assieme all’aria stessa) nelle tubazioni di erogazione.

È caratterizzato dalla possibilità di proteggere senza richiedere forniture esterne di energia elettrica. Il sistema opera con lo stesso concetto di impianto sprinkler ad umido, in modo automatico e indipendente da sistemi esterni (rivelazione fumi o equivalenti), fatta eccezione per la parte di impianto dedicata alla protezione degli uffici al piano sottotetto, dove invece è previsto un sistema con ugelli aperti e valvole a diluvio, la cui attivazione

dipende pertanto da sistemi esterni (rivelazione fumi o equivalenti). Il sistema non richiede la compartimentazione e/o tenuta dell’ambiente..

Le tubazioni del sistema, di diametro variabile da 12 a 38 mm, sono tutte realizzate in acciaio inossidabile AISI 316L per alte pressioni e non soffrono processi di corrosione.

MITL-22 05949

pag.1

L'utilizzo di questi tubi a ridotto diametro permette di passare le tubazioni in punti esteticamente critici della struttura senza essere particolarmente invasivi; qualunque altra tecnologia adottabile richiede l'utilizzo di tubi notevolmente più grandi.

L'unità tipica GPU Light Hazard è formata dai seguenti componenti principali:

- Gas-driven Pump Unit (GPU) – Unità di pompaggio ad aria compressa.
- HI-FOG sprinklers per la scarica dell'acqua.
- HI-FOG sprinklers private di bulbo per la scarica dell'acqua.
- Rete di distribuzione in acciaio inox..
- Valvole di sezionamento.
- Valvole di zona a solenoide.

Il sistema di distribuzione usato per HI-FOG GPU è del tipo a doppio fluido / singolo tubo con l'impiego di acqua come agente estinguente e di aria come agente atomizzante.

Il sistema HI FOG GPU è alimentato da una pompa pneumatica mossa da aria compressa contenuta in un set a bordo macchina, in grado di erogare sino a 150 lpm.

Il funzionamento del sistema è **indipendente dall'alimentazione elettrica**.

La rete di distribuzione è piena d'acqua fino alle testine sprinkler e, nel caso della protezione degli uffici al piano sottotetto, fino alle valvole di zona a solenoide; la rete è controllata da una valvola principale di controllo e da n°8 valvole locali di piano.

La pressione massima di esercizio della pompa pneumatica GPU è di 90 Bar. A causa del tipo di operazione della pompa GPU si generano dei picchi di pressione a intervalli regolari che sono parte del funzionamento normale dell'impianto.

La scarica può essere interrotta in qualsiasi momento chiudendo la valvola di controllo della sezione d'impianto interessata. Tale operazione deve essere effettuata da persona responsabile.

L'unità GPU (Gas Pump Unit) comprende una pompa a pistone pneumatico ad alta pressione interamente assemblata e collegata in modo da essere azionata dalle bombole di gas attraverso una serie di dispositivi di controllo e di interfaccia di tipo meccanico e/o pneumatico.

Per l'azionamento dell'unità GPU sono utilizzate bombole di aria compressa da 80 litri a 200 bar. Le bombole, certificate T-PED, sono comprese nella fornitura. Le bombole di gas sono riunite in due batterie connesse mediante tubazioni specifiche per alta pressione, e dotate di valvole di attuazione, che in condizioni normali risultano chiuse.

Tutte le valvole di controllo delle bombole includono un pressostato per la supervisione della pressione nelle bombole stesse e un manometro.

Una valvola di controllo direzionale, interamente pneumatica, controlla le prestazioni della pompa a pistone. L'unità GPU è infine equipaggiata con una valvola generale di intercettazione e con una valvola di prova.

Il sistema in oggetto prevede l'unità GPU con le seguenti specifiche:

- Unità di pompaggio (modello) : GPU LH (16+16)
- Autonomia di funzionamento : 60 minuti
- Riserva minima x 60 minuti : 7.200 litri

- Numero di bombole di aria : 32 da 80 litri (200 bar)
- Pressione di esercizio : 90 bar (a diminuire)

Il sistema richiede una portata d'acqua minima di alimentazione di 120 litri/minuto. In alternativa è possibile prevedere un serbatoio, incluso nella presente offerta e fornitura, avente una capacità di almeno 7,2 mc per garantire i 60 minuti di funzionamento, in accordo allo standard water mist UNI EN 14972-1.

L'acqua utilizzata deve essere equivalente all'acqua potabile. In ogni caso la linea di alimentazione passa attraverso un filtro a maglia < 100 micron (fornito con il sistema). La concentrazione in cloro non deve superare 50 ppm (= 50 mg/l).

Per la realizzazione dell'impianto descritto, la nostra fornitura comprenderà principalmente:

- Nr.01 Unità di pompaggio pneumatico GPU (Gas Driven Pump Unit) LH completa di un set n° 32 Bombole di aria compressa da 80 litri a 200 bar, n° 1 elettropompa jockey completa di quadro di controllo, n°6 Bombole d'acqua da 50 lt. e tutti gli accessori sopra descritti necessari alla corretta installazione.
- Nr.05 Serbatoi per la riserva idrica di capacità 1500 Lt/cad, completi di regolatore di livello e di un livellostato
- Nr.01 Valvola principale di controllo, completa di valvola a sfera a valle della stessa, per il sezionamento della linea, e di pressostato differenziale.
- Nr.08 Valvole locali di piano, complete di microswitch e flussostato.
- Nr.17 Valvole di zona a solenoide, ognuna completa di due valvole di sezionamento, a monte e a valle delle stesse, complete di microswitch di posizione e valvolina di test.
- Nr.611 Teste di erogazione sprinkler HI-FOG, certificate VdS, da installare a soffitto, complete di bulbo termosensibile (Temperatura di intervento di 57°C) e di portatestina in acciaio inox. (quantità da verificare in fase di progettazione).
- Nr.318 Teste di erogazione sprinkler HI-FOG, certificate VdS, da installare nel volume di controsoffitto, complete di bulbo termosensibile (Temperatura di intervento di 57°C) e di portatestina in acciaio inox. (quantità da verificare in fase di progettazione).
- Nr.55 Teste di erogazione sprinkler HI-FOG private di bulbo termosensibile da installare a soffitto, complete di portatestina in acciaio inox. (quantità da verificare in fase di progettazione).
- a corpo Rete di distribuzioni in acciaio inox AISI 316L (diametri variabili da 12 a 38 mm da verificare a seguito di calcolo idraulico) complete di tubazione, collettori e distributori, tutti i raccordi, supporti ordinari per lo staffaggio del tubo, valvole di flussaggio ed accessori.
- Ingegneria limitata al controllo e verifica del percorso tubazioni, posizionamento ugelli, unità di pompaggio; dimensionamento tramite calcolo idraulico computerizzato.
- Schede tecniche dei componenti.
- Montaggio a cura di nostro installatore qualificato e assistenza all'installazione.
- Collaudo finale e messa in servizio.

QUOTAZIONE

Il **valore NETTO** del sistema proposto è di **Euro 870.000,00* senza addebito IVA**.

(*) Tale prezzo, inteso di acquisto diretto alla Marioff, non contempla quindi spese generali e utili di impresa aggiudicataria della fornitura degli impianti meccanici, nonché eventuali maggiorazioni per ribasso prezzo a base d'asta pubblica.

ESCLUSIONI

Rimangono escluse dalla presente quotazione le seguenti attività:

- Alimentazione elettrica della pompa jockey.
- Alimentazione elettrica degli strumenti di misura.
- Pannello remoto.
- Cablaggio segnali allarme pressostati/microswitch/flussostati/livellostato e riporto segnalazione di allarme a pannello remoto (da essere eseguito prima del collaudo e messa in servizio del sistema).
- Collegamento idraulico da acquedotto/rete antincendio alla ns. stazione di pompaggio.
- Sistema di rivelazione incendi e unità di spegnimento.
- Eventuale feeding pump.
- Coibentazione e tracciatura delle tubazioni a rischio gelo.
- Staffaggi antisismici.
- Opere edili e murarie in genere (predisposizione locale tecnico, opere di predisposizione all'installazione meccanica specialistica, attraversamenti vari, fori, protezione di attraversamento delle tubazioni, ripristini, verifiche strutturali, smontaggio-rimontaggio controsoffitti, eventuale foratura/fresatura di pannelli/doghe del sistema controsoffitto, demolizioni impianti esistenti, verniciatura dei materiali di nostra fornitura, compartimentazioni-sigillatura REI ecc.).
- Mezzi di sollevamento, impalcati fissi e mobili, mezzi per installazioni in quota.
- Modellazione in REVIT.
- Progetto impianto antincendio a firma di professionista abilitato.
- Servizio di ispezione annuale o di manutenzione ordinaria.
- Quanto non espressamente indicato.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Fatturazione e pagamenti: da concordare in fase di ordine previa verifica dal nostro Ufficio Fidi

Consegna materiali: da definire in fase di ordine

Resa: c/o sito di installazione

Validità offerta: 30gg dalla data della presente

Alla presente quotazione si applicano le Condizioni Generali di Vendita Marioff (allegate).

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e dettagli.

Cordiali saluti.

La quotazione ed il seguente documento sono stati preparati da:




Area Sales Manager
Ing. Massimo Ferretti



La quotazione ed il seguente documento sono stati autorizzati da:



Direzione Commerciale
Ing. Tonino Nava



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONI

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni fornitura di sistemi HI-FOG®, di componentistica e di servizi forniti da Marioff all'Acquirente e, in tale contesto, i termini di seguito elencati hanno il seguente significato.

“Contratto”: lo specifico accordo scritto (con i relativi allegati), avente ad oggetto la vendita di beni o di servizi, concluso tra Marioff e l'Acquirente o, in sua assenza, l'offerta di Marioff o, qualora applicabile, l'offerta di Marioff con la conferma d'ordine resa in forma scritta (sempre e comunque con i relativi allegati).

“Consegna”: la consegna per come definita all'art 7.1

“FAT”: Factory Acceptance Tests

“Marioff”: la società Marioff che sottoscrive il contratto o che emette l'offerta alla quale fanno riferimento le presenti Condizioni Generali e, quando ciò risulti dal contesto, le sue Affiliate.

“Parte/Parti”: a seconda dei casi Marioff e/o l'Acquirente.

“Acquirente”: l'ente o la persona fisica o giuridica definita come tale nel Contratto.

“Specifiche Tecniche”: le definizioni e/o le descrizioni e/o indicazioni tecniche contenute nel Contratto o, in mancanza di tale indicazione e per ogni aspetto non contemplato dallo stesso, le definizioni e/o le descrizioni e/o le indicazioni tecniche in vigore alla data del Contratto.

“Affiliata”: la società o ogni altra persona giuridica che direttamente o indirettamente abbia il controllo di, sia controllata da, o faccia parte del medesimo gruppo societario di una delle Parti; per controllo deve intendersi la titolarità delle quote societarie o di altri diritti.

“Informazioni Riservate”:

a. le informazioni tecniche riservate di Marioff (o delle proprie Affiliate), il know how, le tecniche e i processi di fabbricazione e di assemblaggio, i dati tecnici, i disegni tecnici, i progetti, i dettagli dei prodotti futuri, le caratteristiche e specifiche dei materiali e dei lavori sperimentali relativi ai Prodotti (se appartenenti a Marioff o alle affiliate di questa o, comunque, su cui queste possano vantare un diritto, anche solo temporaneo, di utilizzo);

b. informazioni commerciali riservate relative al Gruppo Marioff, inclusi (senza limitazione alcuna) i piani interni di business e marketing, le prassi e le procedure, i clienti attuali e potenziali, i margini di profitto e i prezzi, le offerte/quotazioni per progetti specifici, gli accordi o le condizioni commerciali esistenti o in fase di negoziazione, i manuali di progettazione, installazione, funzionamento e manutenzione per come di volta in volta emessi da Marioff, nonché ogni altra informazione fornita da Marioff all'Acquirente che non sia stata dichiarata come di pubblico dominio.

“Proprietà intellettuale”: ogni marchio commerciale, marchio di servizio, nome commerciale, segno distintivo, copyright, brevetto, software, informazione di proprietà e qualsiasi altra proprietà intellettuale/industriale relativa o comunque collegata con i beni consegnati da Marioff, compresi i brevetti e il Marchio, come di seguito illustrato.

“Marchio”: il seguente marchio utilizzato in relazione al Sistema

2. OFFERTE

2.1 Salvo che non sia stabilito diversamente, le offerte formulate da Marioff hanno una validità di (90) novanta giorni dalla loro emissione e, seppur accettate entro tale

termine, la loro efficacia è subordinata alla conferma d'ordine da parte di Marioff. Le offerte sono sottoposte all'accettazione dell'Acquirente nella loro interezza; accettando l'offerta, pertanto, l'Acquirente è consapevole: che ne accetta tutti i termini e le condizioni, ivi comprese le presenti Condizioni Generali; e che qualsiasi riduzione o incremento dell'oggetto della fornitura può determinare una conseguente variazione nel prezzo.

3. INTERO ACCORDO, MODIFICHE, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

3.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita devono considerarsi parte integrante e sostanziale di ogni offerta emessa da Marioff all'Acquirente e/o Contratto di fornitura di beni e servizi concluso tra Marioff e l'Acquirente, anche qualora non siano materialmente allegati all'offerta o al Contratto. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, unitamente ad ogni altro termine, condizione, garanzia, previsione a cui faccia riferimento il Contratto e/o l'offerta, e/o che costituisca parte integrante del Contratto e/o dell'offerta, costituiscono l'intero accordo raggiunto tra le Parti in relazione alla fornitura dei beni e dei servizi, che prevale su ogni altro eventuale antecedente accordo e/o intesa tra le stesse intercorse in relazione a tale fornitura. Non potrà ritenersi esistente alcuna obbligazione, termine o condizione, scritta o orale, esplicita od implicita, al di fuori di quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita o di quelle contenute nel Contratto, o a cui questo faccia espresso rinvio. Ogni termine, condizione, previsione o ogni altro documento che sia in contrasto, modifichi o che costituisca un addendum al Contratto e non sia sottoscritto da Marioff, non costituisce parte del Contratto e non troverà applicazione alla vendita e all'acquisto dei beni e dei servizi oggetto del Contratto.

3.2 Gli ordini d'acquisto saranno vincolanti per Marioff solo qualora siano stati accettati mediante la sottoscrizione del Contratto da parte di Marioff, a prescindere da qualsiasi diversa previsione contenuta nell'ordine dell'Acquirente.

3.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 22, il Contratto non potrà essere modificato (neppure attraverso modifiche ai disegni o di altro tipo), risolto o sospeso senza la previa approvazione scritta di entrambe le Parti e tale modifica, risoluzione o sospensione avrà effetto dalla data della sua accettazione scritta da parte di entrambe le Parti. L'Acquirente sarà tenuto a rimborsare Marioff per ogni costo e/o spesa sostenuti da Marioff in conseguenza di tale modifica, risoluzione o sospensione, al ricevimento di formale richiesta al riguardo da parte Marioff. Gli addebiti relativi alla risoluzione non potranno in ogni caso essere superiori al prezzo dei beni o servizi oggetto del Contratto risolto.

3.4 Il catalogo Marioff, le *brochures*, i listini prezzi, i *report* e le segnalazioni, sia in formato elettronico che in qualsiasi altra forma, non costituiscono offerta contrattuale di Marioff. Tutte le informazioni e i dati contenuti negli stessi saranno vincolanti per Marioff esclusivamente se e nella misura in cui siano espressamente richiamati dal Contratto, quale parte integrante dello stesso.

4. SCOPO ED ESECUZIONE

4.1 L'oggetto della fornitura è quello specificato nel Contratto. I beni e i servizi non specificatamente indicati nel Contratto, non sono inclusi nello stesso e saranno addebitati quali extra.

5. DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA

5.1 Tutti i disegni e tutta la documentazione tecnica, relativa ai beni e alla loro fabbricazione o installazione, consegnati da Marioff, prima o dopo la stipulazione del Contratto, rimarranno di proprietà di Marioff e non dovranno essere utilizzati, senza il consenso scritto di Marioff, per altri scopi al di fuori di quelli per i quali sono stati forniti. Gli stessi non potranno essere utilizzati senza il consenso di Marioff, né essere copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terze parti (ad eccezione dei clienti finali dei beni, come resi noti dall'Acquirente e convenuto nel Contratto) od essere utilizzati per la fabbricazione, la progettazione o per ogni altro scopo non autorizzato, salvo non sia stato espressamente consentito per iscritto da Marioff.

5.2 In qualsiasi momento antecedente alla consegna dei disegni definitivi di Marioff all'Acquirente, Marioff si riserva il diritto di apportare, senza previo avviso, ogni modifica ritenuta necessaria ai disegni e alla documentazione tecnica relativa ai beni.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

5.3 A meno che non sia diversamente ed espressamente precisato da Marioff, le indicazioni relative al peso dei beni devono considerarsi come meramente approssimative.

5.4 Marioff dovrà, entro i termini specificati nel Contratto, fornire le informazioni e i disegni che saranno necessari per consentire all'Acquirente di far funzionare e mantenere i beni. Tali informazioni e disegni saranno forniti nel numero di copie convenute nel Contratto o almeno nel numero di una copia. Marioff non sarà tenuta a fornire i disegni di fabbricazione dei beni o dei pezzi di ricambio. Salvo non sia diversamente convenuto dalle Parti, le informazioni e i disegni saranno in lingua inglese.

6. TEST DI ACCETTAZIONE FABBRICA (FAT) E COLLAUDO

6.1 Il collaudo dei beni a mezzo FAT prima della consegna o spedizione, qualora necessario o stabilito dal Contratto, sarà effettuato nelle strutture Marioff, in conformità alle procedure di collaudo Marioff.

6.2 Ulteriori test potranno essere convenuti in modo specifico dalle Parti all'interno del Contratto e i relativi costi saranno sostenuti dall'Acquirente, salvo non sia specificamente convenuto in maniera diversa.

6.3 Marioff dovrà comunicare all'Acquirente il giorno e il luogo in cui avrà luogo il FAT, entro un termine ragionevole per consentire all'Acquirente, qualora lo desideri, di essere presente ai test personalmente o per il tramite di un rappresentante. Nel caso in cui l'Acquirente decida di non partecipare al FAT, Marioff trasmetterà all'Acquirente una copia del report con l'esito del collaudo, che dovrà ritenersi definitivo e vincolante per l'Acquirente.

6.4 Se durante l'esecuzione del FAT uno o più beni non risultassero conformi alle Specifiche Tecniche, Marioff adotterà ogni azione che possa essere ragionevolmente richiesta al fine di porre rimedio alle non conformità riscontrate. Qualora le eventuali non conformità non impediscano l'utilizzazione dei beni, potranno essere eseguiti ulteriori test dei beni sui quali siano state riscontrate le non conformità solo a fronte di specifica richiesta dell'Acquirente che sia supportata da giustificati motivi.

6.5 L'Acquirente dovrà sostenere tutte le spese di trasporto e di soggiorno di coloro che, per suo conto, parteciperanno al FAT e dovrà garantire che questi rispettino tutte le norme sulla riservatezza, sulla salute e sicurezza sul lavoro durante l'effettuazione dei test da parte di Marioff e/o dei suoi subappaltatori.

6.6 In caso di mancata esecuzione del FAT come sopra descritto, l'Acquirente dovrà esaminare i beni entro un ragionevole lasso di tempo e in ogni caso non oltre otto (8) giorni dalla loro consegna, e denunciare immediatamente a Marioff, con comunicazione scritta, ogni eventuale difetto o non conformità dei quali ritenga Marioff responsabile. In difetto di quanto sopra, i beni si presumranno definitivamente accettati.

6.7 Nel caso di collaudo, l'Acquirente dovrà fornire un preavviso di almeno 3 settimane. Se l'Acquirente non rispetta tale tempistiche Marioff non potrà garantire che le risorse siano disponibili al momento richiesto.

6.8 Nel caso che l'installazione dell'impianto sia fuori dall'ambito dell'ordine, un rapporto di pre-collaudo deve essere preparato dall'Acquirente e fornito a Marioff. Questo rapporto deve verificare che il sistema sia pronto per la messa in servizio. Marioff deve ricevere il rapporto prima che ogni ingegnere o tecnico venga inviato al sito. I costi sostenuti da Marioff a causa del fatto che il sistema non è pronto nonostante un rapporto in tal senso saranno addebitati da Marioff all'Acquirente.

7. CONSEGNA E RISCHI

7.1 I beni dovranno essere consegnati in conformità alle clausole Incoterms 2010, salvo non sia diversamente previsto dalle Parti. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, i rischi connessi alla movimentazione ed al trasporto dei beni si trasferiranno con la consegna conformemente alle predette clausole.

Salvo diverso accordo tra le parti, si applicheranno i seguenti termini di consegna ("Consegna"):

- i. "EXW caricato" solo per le consegne in Italia;
- ii. DAP solo per le consegne in UE (assicurazione ALL Risks);
- iii. "CIP o CPT porto/aeroporto di destinazione convenuto" (assicurazione ALL Risks) per le consegne in paese fuori dall'Unione Europea;
- iv. FCA Pero (Ns. magazzino) per le consegne fuori dall'Unione Europea con trasporto curato dal committente/cessionario (Acquirente)

7.2 Le Parti convengono di cooperare nell'adozione di ogni misura diretta a proteggere l'integrità dei beni.

7.3 La data della consegna sarà quella indicata nel Contratto.

7.4 Spedizioni, trasbordi o carichi parziali saranno consentiti a meno che non sia convenuto diversamente.

7.5 Marioff si impegna ad informare l'Acquirente, il prima possibile, di eventuali ritardi, delle loro cause e della loro entità.

7.6 Marioff non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da ritardi nella consegna, a meno che ciò non sia stato precedentemente concordato per iscritto tra le Parti e sia data prova che il ritardo sia esclusivamente imputabile a Marioff.

7.7 Qualora l'Acquirente non prenda in consegna i beni alla data convenuta nel Contratto, lo stesso sarà ritenuto responsabile nei confronti di Marioff per ogni danno derivante dal rifiuto o, comunque, dalla mancata presa in consegna dei beni, nonché per ogni spesa che Marioff abbia dovuto sostenere in conseguenza di ciò; in aggiunta, l'Acquirente dovrà corrispondere a Marioff un importo mensile pari all'1,5% del prezzo dei beni per il loro mantenimento e custodia. Quanto previsto nel presente art. 7.7. si applicherà anche in caso di mancata emissione e consegna, da parte dell'Acquirente, della prevista garanzia del credito (lettera di credito, fidejussione bancaria, etc.), entro le date convenute.

7.8 Nel caso di resa EX Works o FCA, il cliente - considerato che il trasporto Extra UE sarà curato da quest'ultimo o effettuato per suo conto da un soggetto terzo - si impegna, a completare l'esportazione/consegna nei termini dei 90gg dalla consegna dei beni al soggetto che cura o effettua il trasporto e a fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea, così come previsto dalla legislazione nazionale ed unionale in materia. Nel caso di cessione Intra-UE, il cliente si impegna a fornire prova documentale di avvenuta consegna del materiale a destino.

7.9 Nel caso in cui la documentazione di cui al punto 7.8 non venga fornita alla Società o non venga fornita nei termini indicati, la Società procederà ad emettere apposita fattura con evidenza della sola IVA dovuta dal cliente, calcolata sulla base del corrispettivo pattuito, che costituirà parte integrante delle somme dovute dal cliente alla Società.

8. PREZZO

8.1 Salvo non sia diversamente stabilito nel Contratto, i prezzi saranno considerati al netto, Ex Works sede di Marioff, in Pero. L'assicurazione o gli altri eventuali costi saranno computati additionalmente. L'IVA e le altre eventuali imposte, tasse o oneri, qualora applicabili, saranno computati ai tassi previsti dalla normativa vigente.

8.2 Il prezzo dell'installazione dei beni non è ricompreso nel prezzo di vendita, salvo diversa pattuizione scritta nel Contratto.

8.3 Salvo non sia convenuto diversamente, per piccoli ordini da spedirsi all'estero, sarà addebitato un importo minimo destinato a coprire i costi della documentazione di trasporto e gli altri (eventuali) costi.

8.4 Marioff si riserva il diritto di aumentare il prezzo di vendita di un importo corrispondente all'aumento dei costi derivanti dalle variazioni, correzioni o modifiche dell'Acquirente alle Specifiche Tecniche, alle informazioni, ai termini ed alle condizioni su quali si fondava il Contratto, o dovuti ad interruzioni, ritardi o errori relativi all'installazione, non imputabili a Marioff.

8.5 Marioff si riserva il diritto di aumentare il prezzo di vendita qualora per causa a Marioff non imputabile il progetto venga sospeso dal cliente per una durata superiore a 6 mesi.

8.6 La fattura relativa al collaudo non potrà superare il 5% del valore del progetto e in nessun caso, questa potrà essere emessa dopo dodici (12) mesi dalla consegna principale.

9 PAGAMENTO, SOLVE ET REPETE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Salvo quanto altrimenti previsto per iscritto dalle parti nel Contratto, il pagamento verrà effettuato mediante lettera di credito, la cui ricezione da parte di Marioff costituisce condizione perché questa dia avvio a qualsiasi attività. Detta lettera di credito dovrà essere irrevocabile, confermata e pagabile a vista. Ogni costo per la conferma della lettera di credito o per eventuali variazioni sarà a carico del richiedente.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

9.2 L'Acquirente non sarà legittimato a trattenere alcuna parte del prezzo, né a titolo di compensazione, né a fronte di contestazioni di sorta, né per qualsiasi altra ragione, vigendo il principio del *solve et repete*. Il pagamento potrà dirsi avvenuto solo quando l'importo dovuto, nella valuta concordata, sarà stato integralmente accreditato e nella libera disponibilità di Marioff. Il pagamento del prezzo, nel termine stabilito, costituisce condizione essenziale del Contratto.

9.3 Il pagamento del prezzo sarà dovuto anche qualora alcuni componenti o documenti risultino mancanti, qualora ciò non costituisca impedimento all'utilizzazione dei beni.

9.4 L'Acquirente dovrà effettuare il pagamento a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato da Marioff, entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura di Marioff. Qualora alcuni pagamenti relativi al Contratto dovessero pervenire oltre il termine di scadenza, Marioff potrà (senza alcun pregiudizio rispetto ad ogni altro suo diritto ovunque previsto) addebitare all'Acquirente gli interessi moratori, al tasso previsto dal D.lgs. 231/02. Il pagamento di tali interessi moratori non autorizza l'Acquirente al mancato rispetto della propria obbligazione di effettuare i pagamenti entro i termini stabiliti.

9.5 Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata, Marioff potrà, previa notifica in forma scritta all'Acquirente, sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali sino al ricevimento del pagamento.

9.6 In aggiunta a quanto previsto dal successivo articolo 22, qualora l'Acquirente non abbia pagato l'ammontare dovuto anche in relazione ad una sola rata entro tre (3) mesi, Marioff sarà autorizzata: a risolvere con effetto immediato il Contratto, per mezzo di una comunicazione scritta all'Acquirente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; a rifiutarsi di fornire ulteriori beni e servizi all'Acquirente; e a pretendere il risarcimento di tutti i danni subiti. Tale risarcimento non potrà eccedere il prezzo convenuto.

10 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

10.1 Salvo non sia diversamente stabilito dal Contratto, il trasferimento della proprietà dei beni avverrà solo quando l'intero prezzo convenuto nel Contratto, incluse le tasse, i costi e le spese di ogni genere, sarà integralmente pagato dall'Acquirente. Qualora l'Acquirente ometta di effettuare anche solo parte del prezzo, Marioff avrà il diritto di ottenere la restituzione dei beni consegnati e di trattenere, senza limitazione alcuna, ogni somma precedentemente ricevuta quale risarcimento per i costi sostenuti e/o per qualsiasi ulteriore danno subito. Le Parti stabiliscono espressamente che i beni consegnati, prima del pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente, non potranno essere considerati quali pertinenze dell'immobile in cui sono installati. Le previsioni di tale articolo non pregiudicano l'efficacia di quanto stabilito dall'art. 7.1 in relazione al trasferimento del rischio.

11. RISCHIO FINANZIARIO

11.1 In aggiunta a quanto previsto dal successivo articolo 22, qualora l'Acquirente non effettui il regolare pagamento di taluni beni, Marioff potrà: o chiedere il pagamento di tutti i beni o dell'intero saldo prezzo residuo prima della spedizione dei beni che non siano ancora stati consegnati; o rifiutarsi di effettuare le ulteriori consegne e di prestare gli ulteriori servizi; senza pregiudizio alcuno di ogni altro diritto o rimedio spettante a Marioff.

12 DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

12.1 Il *copyright* ed ogni altro diritto di proprietà industriale su ogni documento, manuale, nonché su ogni ulteriore dato e/o informazione forniti da Marioff con i beni, o in relazione agli stessi, rimarrà di esclusiva proprietà di Marioff.

12.2 L'Acquirente dovrà mantenere manlevata ed indenne Marioff da ogni danno, pretesa, costo e spesa derivanti da qualsivoglia violazione o pretesa violazione di brevetti, *copyright*, marchi, progetti registrati o di ogni altro diritto di Proprietà intellettuale, in cui Marioff sia incorsa per essersi conformati alle specifiche, alle personalizzazioni o, più in generale, alle indicazioni o istruzioni dell'Acquirente. Marioff non sarà tenuta a costituirsi nei procedimenti giudiziari promossi contro la stessa da terze parti, in relazione a tali violazioni, siano esse effettive o meno.

13 CONFIDENZIALITA' E INFORMAZIONI RISERVATE

13.1 L'Acquirente si impegna a non divulgare le Informazioni Riservate senza l'espresso consenso scritto di Marioff.

13.2 L'Acquirente non permetterà ad alcun dipendente, funzionario o agente di avere accesso alle Informazioni Riservate prima di avere consegnato a Marioff un accordo di riservatezza, nella forma che sarà richiesta da Marioff, sottoscritta da tale dipendente, funzionario o agente, nel quale sia riconosciuta la natura confidenziale delle predette informazioni e che vincoli lo stesso ad obbligarsi ai termini del

Contratto relativi alle confidenzialità. L'Acquirente dovrà indennizzare e tenere manlevate ed indenni Marioff e le sue Affiliate per ogni perdita, danno, costo e spesa, incluse le spese legali, cui Marioff o le proprie Affiliate siano incorse in conseguenza di qualsiasi violazione di tale accordo di confidenzialità.

13.3 L'Acquirente non potrà utilizzare le Informazioni Riservate per alcun altro scopo al di fuori di quello stabilito nel Contratto.

13.4 L'Acquirente dovrà adottare ogni ragionevole cautela diretta ad impedire che le Informazioni Riservate che gli sono state fornite siano accidentalmente divulgate a soggetti diversi da quelli legittimati ad avere accesso a tali informazioni.

14 PRIVACY

14.1 Nel caso in cui la vendita di beni e servizi ai sensi delle presenti Condizioni Generali di vendita comporti e/o richieda la raccolta di Dati Personali (informazioni e dati scambiati tra le parti in relazione al Contratto e che siano relativi ad una persona identificata o identificabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n.679/2016 ("GDPR"), le Parti si obbligano a procedere al relativo trattamento in maniera conforme alle leggi che disciplinano il trattamento dei Dati Personali, in relazione all'attività svolte in esecuzione del Contratto soggetto alle presenti Condizioni Generali.

14.2 Se l'Acquirente fornisce a Marioff i Dati Personali, l'Acquirente assicurerà che ha una base giuridica valida per farlo. L'Acquirente si obbliga a fornire adeguata informativa ai soggetti di cui i Dati Personali saranno comunicati a Marioff prima di dare comunicazione. Marioff potrà condividere i Dati Personali con i suoi fornitori di servizi, in conformità alle disposizioni in materia di Dati Personali in quanto applicabili, adottando le misure appropriate a tal fine. Marioff potrà conservare i Dati Personali su server accessibili globalmente dalle società del Gruppo Carrier e dai loro fornitori di servizi mantenendo appropriate misure di protezione.

14.3 Nel caso in cui Marioff tratti i Dati Personali nell'ambito del Contratto, avrà il diritto di conservare detti Dati Personali per il periodo di durata di ciascun contratto ed anche successivamente nella misura in cui ciò possa essere richiesto da ciascun contratto al fine di tutelare i diritti di Marioff, o nella misura in cui sia richiesto o consentito dalla legge e/o sia richiesto ai fini di audit. Nel caso in cui Marioff tratti i dati personali per scopi distinti e separati da quelli previsti nel Contratto, Marioff agirà in qualità di titolare del trattamento, assumendosi i relativi obblighi, incluso quello di determinare il periodo di conservazione dei dati.

14.4 Nel caso in cui avvenga una violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del GDPR, che coinvolga i Dati Personali (quali una serie di circostanze che possano comprendere una effettiva o ragionevole possibilità di non autorizzato accesso, possesso, perdita, o distruzione dei Dati Personali, la Parte sui cui sistemi i dati erano conservati è considerata responsabile ai fini delle notificazioni e comunicazioni previste dal GDPR e dei relativi costi. A meno che non sia vietato dalla legge o dalla Autorità di controllo avente giurisdizione sulla Parte, la Parte che rende la comunicazione dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di collaborare con l'altra Parte al fine di rendere la notificazione prima che la stessa sia effettuata.

14.5 Nel corso dell'esecuzione del Contratto, qualora una Parte venga a conoscenza di: (i) reclamo o accusa che indica una violazione dei Dati Personali ai sensi del GDPR; (ii) richiesta svolta da uno o più soggetti interessati di accesso, correzione o cancellazione dei Dati Personali; o (iii) richiesta o reclamo svolta da parte di uno o più soggetti interessati in relazione al trattamento dei Dati Personali, la Parte si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per notificare immediatamente all'altra Parte per iscritto, tranne nel caso in cui ciò sia proibito dalla legge, o da un'Autorità di controllo che ha giurisdizione su detta Parte. Le Parti si impegnano a rendersi assistenza commerciale a vicenda al fine di investigare su detta violazione, di reperire delle informazioni pertinenti, di preparare una risposta, di attuare le relative misure correttive e / o di cooperare nella difesa in caso di reclamo, procedimento giudiziario o svolto dall'Autorità di controllo.

14.6 Marioff ha adottato un'informativa per i suoi siti [Internet](#) che descrive le politiche seguite da Marioff relative alla raccolta dei Dati Personali attraverso i suoi siti internet, salvo nel caso in cui ci sia una distinta informativa per ciascun sito internet o per una applicazione da dispositivo mobile. Marioff ha una separata Informativa Generale che riguarda i dati personali che Marioff raccoglie e tratta separatamente e distintamente dai suoi siti web e applicazioni da dispositivi mobili.

15 RESTITUZIONE DEI BENI

15.1 I beni forniti, nella quantità e qualità convenute potranno essere restituiti a Marioff solo qualora esista un precedente accordo scritto in tal senso. Salvo non sia diversamente stabilito dal Contratto, in tal caso all'Acquirente verrà accreditato il prezzo fatturato dei beni, meno il dieci per cento (10%), al fine di coprire le spese amministrative e di controllo dei beni. Marioff si riserva inoltre il diritto di addebitare

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

gli ulteriori costi per speciali verifiche tecniche e/o per le riparazioni dei beni, qualora risultino necessarie.

16 GARANZIA

16.1 Marioff garantisce la conformità dei beni alle Specifiche Tecniche.

16.2 L'Acquirente non potrà vincolare o pretendere di vincolare Marioff ad alcuna dichiarazione, rappresentazione o garanzia relativa ai beni a favore dell'acquirente finale di questi.

16.3 La garanzia si estende unicamente ai beni strettamente conformi al DIOM (*Design, installation, operation and maintenance manual*).

16.4 Salvo non sia specificamente e diversamente stabilito dal Contratto, i beni sono garantiti per un periodo di dodici (12) mesi a decorrere dalla data di completamento dell'installazione effettuata da Marioff, dall'Acquirente o da terze parti, oppure per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data della loro Consegna, a seconda di quale dei predetti due termini si verifichi precedentemente.

16.5 Durante il periodo di garanzia, dietro richiesta scritta dell'Acquirente, Marioff si impegna, a propria discrezione, a riparare, sostituire o rimborsare il prezzo di qualsiasi componente dei beni consegnati di cui sia provata la difettosità per difetti o vizi dei materiali, di progettazione o di fabbricazione imputabili a Marioff, o che non siano conformi alle Specifiche Tecniche. I beni o componenti difettosi sostituiti saranno consegnati a Marioff, che ne diventerà proprietaria.

16.6 La garanzia non sarà efficace e non potrà essere fatta valere dall'Acquirente nel caso:

16.6.1 in cui i beni siano stati, in qualsiasi momento, durante il periodo che ha inizio con la loro Consegna, custoditi, maneggiati, trasportati, installati, mantenuti o messi in funzione in modo non conforme alle raccomandazioni tecniche di Marioff, comprese, senza limitazione alcuna: le specifiche di Marioff relative all'acqua da impiegarsi nei sistemi HI-FOG®; le istruzioni standard (o, in mancanza delle stesse, le prassi normalmente impiegate nell'industria) e quanto previsto dal manuale dell'utilizzatore finale; o quando gli asseriti difetti siano stati causati da incidenti, trascuratezza, o da eventi che sono fuori dalla possibilità di controllo di Marioff, successivamente alla Consegna; o

16.6.2 l'Acquirente abbia sbagliato ad eseguire l'installazione dei beni, non conformandosi ai manuali e/o alle altre istruzioni fornite da Marioff e/o a quanto previsto dal Contratto, e/o l'installazione sia stata eseguita da personale tecnico non qualificato; o

16.6.3 di normale usura e rottura; o

16.6.4 di utilizzo o di condizioni di utilizzo dei beni che ne compromettano la funzionalità, che siano inusuali o non ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di utilizzo e funzionamento previste dal Contratto o, in ogni caso, che siano definite come potenzialmente compromettenti la funzionalità dei beni all'interno delle istruzioni standard e/o del manuale dell'utilizzatore finale; o

16.6.5 di utilizzazione dei beni con pezzi che non sono originali Marioff e/o pezzi di ricambio o materiali che non sono stati approvati espressamente da Marioff; o

16.6.6 di riparazioni, modifiche, personalizzazioni effettuate senza il consenso scritto di Marioff;

16.6.7 di riparazioni o manutenzione non eseguita da personale Marioff.

16.7 L'Acquirente dovrà, senza ritardo alcuno e, in ogni caso, non oltre otto (8) giorni dalla scoperta del vizio/difetto che ritenga costituire titolo per far valere la garanzia, darne comunicazione scritta all'ufficio After Sales and Services di Marioff.

16.8 Qualora l'Acquirente non dia comunicazione del preteso vizio/difetto a Marioff entro il suddetto termine, decadrà dal proprio diritto alla garanzia.

16.9 A seguito di una valida richiesta di garanzia, Marioff dovrà intervenire per la risoluzione dei problemi, provvedendo allo smontaggio e/o alla reinstallazione dei componenti difettosi qualora, a proprio insindacabile giudizio, ritenga che per svolgere tali operazioni sia necessaria una particolare perizia o conoscenza del sistema. Nel caso in cui Marioff ritenga invece che ciò non sia necessario, la stessa avrà adempiuto al proprio obbligo di rimediare al vizio/difetto quando avrà consegnato i componenti difettosi opportunamente riparati o un ricambio all'Acquirente. Qualora la risoluzione dei problemi, lo smontaggio o la reinstallazione dei componenti difettosi richieda un intervento su impianti diversi dai beni coperti da garanzia (che l'Acquirente deve provvedere ad eseguire direttamente), la manodopera ed il costo relativo sarà sostenuto dall'Acquirente.

16.10 Salvo non sia disposto diversamente, i costi ed i rischi di trasporto e di sdoganamento dei pezzi difettosi da e verso Marioff saranno a carico dell'Acquirente. Qualora la risoluzione dei problemi, lo smontaggio o la reinstallazione, la riparazione o la sostituzione sia effettuata nel luogo in cui le componenti difettose si trovano, Marioff avrà il diritto ad essere rimborsata integralmente dei costi del viaggio, dell'alloggio e della manodopera necessari per recarsi da e verso tale luogo ed eseguire gli interventi. Tale rimborso sarà determinato in base alle disposizioni al momento applicabili del *Field Service Rate Schedule* di Marioff.

16.11 Qualora l'Acquirente denunci l'esistenza di un vizio/difetto che risulti insussistente o non coperto da garanzia, Marioff avrà diritto al completo risarcimento per il lavoro e per le spese sostenute a seguito della denuncia erroneamente effettuata.

16.12 L'Acquirente dovrà consentire, gratuitamente, a Marioff l'accesso ai luoghi e la disponibilità di ogni attrezzatura ed informazione che sia necessaria al fine di consentire a Marioff di accertare o di verificare la natura e la causa del vizio/difetto denunciato e di adempiere alle proprie obbligazioni di garanzia.

16.13 La previsioni relative alla garanzia di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita sono stabilite in luogo di e sostituiscono, escludono e derogano ogni altra condizione o garanzia facente capo a Marioff, scritta o orale, stabilita espressamente o implicitamente da leggi, convenzioni, codici, decreti, regolamenti, giurisprudenza, usi commerciali, consuetudini o da qualsiasi altra fonte. Inoltre, l'Acquirente riconosce espressamente che, salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di vendita, Marioff non ha reso, né rende alcuna dichiarazione, descrizione o garanzia relativa ai beni, sulla quale cerca di creare un affidamento e che l'Acquirente dovrà fare affidamento solo sugli attestati di collaudo e/o di superamento dei test emessi dalle autorità regolatorie o di collaudo, nonché sui risultati degli altri (eventuali) test eseguiti dall'Acquirente stesso.

16.14 Qualora siano decorsi otto (8) giorni dalla scadenza del termine di garanzia e l'Acquirente non abbia fatto alcuna specifica denuncia scritta entro tale termine, conformemente a quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, Marioff potrà ritenersi libera da ogni dovere di garanzia.

17 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

17.1 Marioff risarcirà l'Acquirente in caso di responsabilità o danni da questo subiti in conseguenza di lesioni personali, morte o danni alle cose, a condizione che e nei limiti in cui questi siano conseguenza diretta della negligenza di o dell'inadempimento del Contratto da parte di Marioff durante l'esecuzione dei lavori; non invece qualora i danni o la pretesa responsabilità fosse stata causata da altri fattori o circostanze o, comunque da terzi.

17.2 Nonostante quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Vendita o in qualsiasi offerta, ordine d'acquisto o nel Contratto e nella più ampia misura consentita dalla legge, resta inteso tra le Parti che la responsabilità complessiva di Marioff e/o delle sue Affiliate, dei suoi collaboratori, dipendenti e rappresentanti nei confronti dell'Acquirente, sia contrattuale, che extracontrattuale o a qualsiasi altro titolo, non potrà essere superiore al prezzo previsto nel Contratto e sarà esclusa per qualsiasi danno indiretto, consequenziale o speciale, da lucro cessante, da mancato utilizzo, da perdita di occasioni contrattuali e per i costi, i danni o le spese che ne siano in qualsiasi modo derivate. Marioff non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi violazione delle proprie obbligazioni, a meno che non sia notificata dall'Acquirente una comunicazione scritta di contestazione nei confronti di Marioff entro un (1) anno da quando l'Acquirente abbia avuto notizia della circostanza che costituisce il fondamento della contestazione. Qualora una richiesta di risarcimento danni sia presentata da un terzo nei confronti di una delle Parti, quest'ultima Parte dovrà informare immediatamente per iscritto l'altra Parte.

17.3 Qualora un terzo sollevi una contestazione o proponga un'azione di qualsiasi tipo contro Marioff, le sue Affiliate, i suoi collaboratori, dipendenti e/o rappresentanti relativamente ad azioni od omissioni dell'Acquirente e/o relativamente a ogni vizio/difetto dei beni derivanti da un'installazione non corretta eseguita dall'Acquirente o da una terza parte nominata da quest'ultimo, l'Acquirente sarà tenuto a tenere manlevata ed indenne Marioff e le sue Affiliate, i suoi collaboratori, dipendenti e rappresentanti di tutti i costi, le richieste, i danni, le spese (comprese quelle legali) e simili in relazione a ciascuna di tali azioni od omissioni dell'Acquirente, relative o meno all'installazione o al collaudo dei beni.

18 INSUSSISTENZA DI ALCUN RAPPORTO DI PARTENARIATO, AGENZIA O DI LAVORO

18.1 Nulla di quanto stabilito nel Contratto costituisce o può essere considerato come costitutivo di un rapporto di partenariato o di una *joint venture* tra le Parti, o costituire o essere considerato, a qualsiasi scopo come, costitutivo di un rapporto di agenzia

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

o di lavoro subordinato dell'Acquirente nei confronti di Marioff e l'Acquirente non avrà alcun potere (e non dovrà indurre a credere di avere il potere) di rappresentare o di obbligare Marioff, di contrarre in nome e/o per conto di, o generare responsabilità in capo a Marioff, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo.

19. TRASFERIMENTO E CESSIONE

Il Contratto ha natura personale e l'Acquirente non potrà trasferirlo, cederlo o addebitarlo a terzi senza il preventivo consenso scritto di Marioff.

20. RISPETTO DELLA LEGGE ED ETICA PROFESSIONALE

20.1 L'Acquirente si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli usi internazionali, nazionali e locali, nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, e non deve intraprendere alcuna attività che potrebbe esporre Marioff o una delle sue Affiliate a sanzioni, ai sensi di qualsiasi legge o regolamento di qualsivoglia giurisdizione competente. Inoltre, l'Acquirente si impegna a rispettare i principi di buona condotta aziendale di cui al Codice Etico di Carrier, che afferma di conoscere e che è disponibile all'indirizzo web [Code of Ethics - Italian \(carrier.com\)](http://Code of Ethics - Italian (carrier.com))

20.2 In relazione al Contratto o a qualsiasi ordine o acquisto di beni da Marioff, l'Acquirente si impegna a rispettare ed a non prendere alcuna iniziativa che possa esporre a responsabilità Marioff o le proprie Affiliate per il mancato rispetto di - e a fare in modo che tutte le persone che lavorano per suo conto rispettino e non prendano alcuna iniziativa di tal genere - ogni legge e/o regolamento applicabile a Marioff o alle proprie Affiliate, che proibisca pagamenti impropri o il conferimento di regali o altre utilità nei confronti di: (i) dipendenti o funzionari pubblici nazionali o internazionali, di enti governativi, di organi amministrativi, di società a partecipazione pubblica, di organizzazioni pubbliche internazionali o, più in generale, di qualsiasi soggetto che possa essere qualificato quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nazionale o estero (di seguito ciascuno unitariamente definito anche solo "Pubblico Ufficiale"); (ii) partiti politici, funzionari o esponenti di partiti politici o candidati a cariche pubbliche; o (iii) dipendenti, agenti o rappresentanti di clienti o fornitori; tra cui, senza limitazione alcuna, l'US Foreign Corrupt Practices Act, le leggi nazionali del luogo in cui ha sede l'Acquirente, le leggi nazionali del luogo in cui i prodotti dovranno essere (anche in parte) forniti e le leggi di ogni giurisdizione nazionale che abbia dato attuazione della Convenzione OCSE sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali o altre iniziative internazionali in materia di pagamenti impropri.

20.3 L'Acquirente si impegna a non trasferire, distribuire, fornire, esportare e riesportare le merci fornite da Marioff (o qualsiasi componente delle stesse), o qualsiasi informazione relativa a queste ultime, in violazione delle vigenti leggi e/o dei vigenti regolamenti o provvedimenti applicabili in materia di export; compresi, a titolo esemplificativo, quelle/i degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o del territorio; o in violazione di qualsivoglia concessione, licenza o autorizzazione applicabile.

21 SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

21.1 Nonostante qualsiasi contraria previsione relativa alla sospensione, contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, o in qualsiasi offerta, ordine di acquisto o Contratto, entrambe le Parti hanno il diritto di sospendere l'adempimento della propria prestazione qualora risulti pacifico dalle circostanze che l'altra Parte non sarà in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. La Parte che sospenderà la propria prestazione dovrà informare immediatamente per iscritto l'altra Parte.

22 FORZA MAGGIORE E RECESSO

22.1 Nessuna delle Parti sarà considerata inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni o sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte se non riesce ad adempiere o ritarda nell'adempimento un'obbligazione (ad esclusione dell'obbligo dell'Acquirente di pagamento dei beni) a causa di un evento che vada oltre le sue possibilità di controllo, compreso, a titolo esemplificativo, scioperi, vertenze industriali, incendi, inondazioni, eventi naturali, guerre, insurrezioni, atti di vandalismo, sabotaggio, invasioni, sommosse, emergenze nazionali, pirateria, dirottamenti, atti di terrorismo, embargo o restrizioni, condizioni meteorologiche o di traffico estreme, chiusura temporanea di strade, atti legislativi, regolamentari, provvedimenti od ogni altro atto governativo o proveniente da un autorità pubblica.

22.2 La Parte che sostiene di non poter eseguire la propria prestazione a causa di un evento di forza maggiore dovrà comunicare prontamente e per iscritto all'altra Parte la sopravvenienza e la cessazione di tale evento.

22.3 Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'Acquirente di eseguire le proprie obbligazioni, Marioff avrà il diritto di essere indennizzata per le spese sostenute per la produzione, la consegna, la custodia e/o l'immagazzinaggio dei beni.

22.4 Ciascuna delle Parti avrà il diritto di recedere dal Contratto dando un preavviso scritto di trenta (30) giorni all'altra Parte, qualora l'esecuzione del Contratto sia sospesa per un periodo superiore a sei (6) mesi a causa di un evento di forza maggiore, così come definito nelle presenti condizioni generali di contratto.

23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Le Parti prevedono che, oltre ai casi di risoluzione e recesso di cui ai precedenti articoli 9.6, 22.4 e 24.5 qui richiamati, il Contratto potrà essere risolto, con effetto immediato, da ciascuna delle Parti, qualora:

i. una Parte sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e la stessa non abbia posto rimedio a tale violazione entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'invito formale a porvi rimedio da parte della parte adempiente ai sensi dell'art. 1454 c.c.; o ii. sia stata presentata una richiesta di messa in liquidazione da o contro l'altra Parte, o l'altra Parte si sia sciolta, sia stata messa liquidazione, o sia divenuta insolvente, o nel caso in cui si sia verificato un evento equivalente in relazione a tale altra Parte ai sensi dell'art. 1456 c.c.

23.2 La risoluzione o comunque, la perdita di efficacia del Contratto, a qualsiasi causa sia dovuta, non darà alcun diritto all'Acquirente di pretendere da Marioff, sue Affiliate, suoi funzionari, dipendenti, rappresentanti, indennizzi, risarcimenti o danni per la perdita di prospettive di profitto, per spese, investimenti, locazioni o qualsiasi altro impegno assunto.

23.3 A fronte della risoluzione o cessazione degli effetti del Contratto, qualsiasi ne sia stata la ragione, nessuna delle Parti potrà, direttamente o indirettamente, fare qualsiasi affermazioni o prendere qualsiasi iniziativa, che sia o possa essere denigratoria in qualsiasi modo nei confronti dell'altra Parte, o nei confronti dei beni.

24. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

24.1. Se l'Acquirente trasferisce a terzi beni (hardware e/o software e/o tecnologia, con la corrispondente documentazione, a prescindere dalla modalità di trasmissione) consegnati da Marioff o lavori e servizi (incluso qualsiasi tipo di supporto tecnico) eseguiti da Marioff, l'Acquirente deve rispettare tutte le disposizioni normative nazionali ed internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni. In ogni caso, qualora si verificano tali trasferimenti di beni, lavori e servizi, il Compratore dovrà rispettare le disposizioni legislative in vigore in Italia, nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America.

24.2. Prima di qualsiasi trasferimento di beni, lavori e servizi eseguiti da Marioff in favore di soggetti terzi, l'Acquirente dovrà, in particolare, controllare e garantire, attraverso misure appropriate che:

i. non si violino eventuali provvedimenti di embargo imposti dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti di America e/o dalle Nazioni Unite attraverso i predetti trasferimenti, con contrattazione diretta o indiretta, per il tramite di intermediari, o attraverso l'impiego di altri mezzi o risorse economiche comunque connessi a detti beni, lavori e servizi, anche in considerazione delle limitazioni del commercio nazionale e dei divieti di violazione di tali provvedimenti di embargo;

ii. tali beni, lavori o servizi non siano destinati ad essere utilizzati per armamenti, tecnologie o armi nucleari, se e nella misura in cui tale utilizzo è soggetto a proibizione o autorizzazione, a meno che l'autorizzazione richiesta sia stata concessa;

iii. siano rispettate le disposizioni di tutte le applicabili SAP (Sanctioned Party List) dell'UE e degli Stati Uniti d'America riguardanti il commercio con enti, soggetti giuridici ed organizzazioni ivi elencate;

24.3. Se necessario per consentire alle autorità competenti o a Marioff di svolgere controlli in merito alle esportazioni, l'Acquirente, su specifica richiesta di Marioff, fornirà prontamente a quest'ultima tutte le informazioni riguardanti l'utilizzatore finale, la destinazione specifica e l'uso specifico a cui sono destinati i beni, lavori e servizi forniti da Marioff, così come in merito a qualsiasi eventuale restrizione e controllo delle esportazioni esistente.

24.4. L'Acquirente dovrà tenere manlevata ed indenne Marioff da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, sanzione, perdita, costo e danno derivante da o connesso al mancato rispetto, da parte dell'Acquirente, delle disposizioni in tema di controllo delle esportazioni e l'Acquirente dovrà risarcire Marioff per tutte le perdite e le spese che ne derivano.

24.5. L'inadempimento dell'Acquirente alle obbligazioni di cui al presente art. 24 legittimerà Marioff a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

25 RINUNCE

25.1 Il mancato esercizio o il fatto di non aver preteso l'applicazione di qualsiasi diritto previsto dalle presenti condizioni generali o, più in generale, dal Contratto non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o a pretenderne il rispetto in qualsiasi momento, presente o futuro.

26 GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE

26.1 L'offerta, l'ordine d'acquisto, le presenti Condizioni Generali di Vendita e, più in generale, il Contratto sono disciplinati dalla legge italiana (salvo non sia espressamente concordato diversamente).

26.2 Qualsiasi controversia relativa all'efficacia, interpretazione o esecuzione delle presenti Condizioni generali di vendita, dell'offerta, dell'ordine d'acquisto o, più in generale, del Contratto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

26.3 Il presente articolo resterà in vigore anche dopo il venire meno del Contratto tra Marloff e l'Acquirente e continuerà ad essere pienamente vincolante.

(Data e firma dei legali rappresentanti delle Parti)

Marloff S.r.l. _____

(Denominazione dell'Acquirente) _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente approva specificamente i seguenti articoli: 6. TEST DI ACCETTAZIONE FABBRICA (FAT); 7 CONSEGNA E RISCHI; 8 PREZZO; 9 PAGAMENTO, SOLVE ET REPETE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 10 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'; 11. RISCHIO FINANZIARIO; 12 DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE; 13 CONFIDENZIALITA' E INFORMAZIONI RISERVATE; 14 PRIVACY; 16 GARANZIA; 17 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'; 20 RISPETTO DELLA LEGGE ED ETICA PROFESSIONALE; 21 SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE; 22 FORZA MAGGIORE E RECESSO; 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 26 GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE.

2 (offerte)

9.6 (clausola risolutiva espressa)

22 recesso

(Data e firma del legale rappresentante dell'Acquirente)

(Denominazione dell'Acquirente)